



**Procedure e termini
relativi alle carriere degli iscritti
ai corsi di laurea e laurea magistrale**

Anno accademico 2022/2023

Articolo 1 - Imposta di bollo

Le istanze di immatricolazione, trasferimento, interruzione temporanea e rinuncia agli studi sono soggette ad imposta di bollo di € 16,00.

Articolo 2 - Procedura per l'immatricolazione e l'iscrizione

2.1 Immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Per l'immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di titolo di studio conseguito all'estero, valido sulla base delle disposizioni "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per a.a. 2022/2023".

I dati relativi al diploma di scuola secondaria superiore sono autocertificati nella procedura telematica di immatricolazione. Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica nel rispetto della normativa vigente in materia. Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I termini e le modalità di verifica sono definiti nei relativi regolamenti dei corsi di studio e sono pubblicati sul sito di ateneo.

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato i termini e le modalità di ammissione sono definiti nei relativi bandi di concorso e sono pubblicati sul sito di ateneo.

L'immatricolazione avviene con procedura telematica accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it in cui il richiedente inserisce la domanda di immatricolazione, un documento di riconoscimento, e una fotografia formato tessera. Se il titolo di studio di accesso è conseguito all'estero dovranno essere inseriti anche i documenti richiesti dalle disposizioni MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per a.a. 2022/2023".

L'immatricolazione è perfezionata a seguito della validazione da parte dell'ufficio competente dei documenti inseriti nel portale e del pagamento della prima rata, composta da un contributo omnicomprendente, la tassa regionale e il bollo assolto in maniera virtuale, oppure con la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Al termine della procedura telematica di immatricolazione lo studente riceve conferma della conclusione del procedimento attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail istituzionale.

Nella procedura telematica lo studente dichiara:

1. le generalità, la residenza e il codice fiscale;
2. il titolo di studio posseduto;
3. di essere eventualmente contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi universitari presso una università italiana;
4. di essere a conoscenza degli adempimenti sulla contribuzione universitaria;
5. di essere a conoscenza del regolamento per l'accesso ai servizi di rete e la GARR *Acceptable Use Policy*;
6. di essere a conoscenza dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Le procedure di immatricolazione eventualmente non perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 saranno annullate d'ufficio.

2.1.1 Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria

A seguito dell'emanazione della legge 12 aprile 2022, n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.98 del 28 aprile 2022, che abolisce il divieto della contemporanea iscrizione a più corsi di istruzione superiore, consentendo la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria, si prevede quanto disposto dagli articoli 1 e 3 della stessa legge¹, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero dell'Università e

¹ Secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 1-4 della Legge 12 aprile 2022, n. 33:

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di *master*, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di

2.2 Iscrizione ad anni successivi al primo

L'iscrizione agli anni successivi al primo è perfezionata mediante il pagamento della prima rata o la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Lo studente che intenda laurearsi entro il 28 febbraio 2023 ha facoltà di non iscriversi per l'anno accademico 2022/2023.

2.3 Corsi singoli

Chiunque abbia compiuto il ventesimo anno di età e intenda iscriversi ai corsi singoli deve inserire, mediante l'apposita procedura telematica accedendo all'area riservata del www.studenti.unipi.it, la domanda con l'indicazione degli esami che intende sostenere, e procedere al pagamento del contributo previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2022/2023.

In alternativa il richiedente può presentare opportuna documentazione che comporti l'esonero dalla contribuzione. Il contributo non è rimborsabile fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.

Gli esami devono essere selezionati tra quelli offerti dall'Università di Pisa nell'a.a. 2022/2023.

Per l'iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato, la richiesta è sottoposta al parere dell'organo accademico competente. In caso di mancato accoglimento di detta richiesta, il contributo sarà rimborsato.

È consentito acquisire al massimo 25 crediti per anno accademico.

L'iscrizione ai corsi singoli non è consentita per un numero di CFU parziale rispetto a quello previsto dall'offerta formativa per ogni singola attività.

Per l'iscrizione ai corsi singoli non è prevista alcuna scadenza.

Gli esami devono essere superati entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

I richiedenti asilo, come da delibera del Senato Accademico n. 185 del 14 settembre 2017, possono iscriversi ai corsi singoli presentando apposito formulario. Gli stessi:

- ✓ sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2022/2023;
- ✓ possono superare il limite massimo annuo di crediti (25 CFU) previsti dal Regolamento didattico di Ateneo;
- ✓ possono sostenere gli esami anche dopo 12 mesi dalla presentazione della domanda.

2.3.1 Integrazione crediti per l'accesso alla formazione insegnanti

Il laureato che debba acquisire i crediti necessari per l'accesso alla formazione insegnanti può iscriversi a specifiche attività formative, per un massimo di 3 CFU per ciascun settore scientifico disciplinare(SSD).

Per iscriversi a dette attività deve inserire, mediante l'apposita procedura telematica accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it, la domanda contenente la dichiarazione relativa alla laurea magistrale posseduta con l'indicazione dei SSD associati agli insegnamenti sostenuti; l'elenco delle classi di concorso per le quali si intende fare domanda; l'elenco dei SSD per i quali si richiede l'integrazione e, per ciascuno di essi, il numero di CFU da integrare.

Deve inoltre procedere al pagamento del contributo previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2022/2023. In alternativa il richiedente può presentare opportuna documentazione che comporti l'esonero dalla contribuzione.

Per l'iscrizione alle suddette attività non è prevista alcuna scadenza.

Gli esami devono essere superati entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

2.4 Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale

Per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso:

specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di *master* e a un corso di specializzazione medica.

4.L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, c. 1 della suddetta legge:

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

- a) di un titolo di studio universitario riconosciuto idoneo dalla normativa vigente;
- b) dei requisiti curriculari stabiliti dai regolamenti dei singoli corsi di studio;
- c) di un'adeguata personale preparazione, accertata secondo le modalità definite nei regolamenti dei singoli corsi di studio.

Lo studente che intenda iscriversi ad un corso di laurea magistrale deve:

1. inoltrare l'istanza mediante apposita procedura telematica in fase di presentazione della domanda di laurea triennale, accedendo all'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it, se è uno studente laureando in un corso di laurea triennale dell'Università di Pisa;
2. presentare istanza con procedura telematica accedendo all'area riservata del portale <https://ammissione.lm.adm.unipi.it/>, dopo aver proceduto alla registrazione dei propri dati personali nel portale studenti www.studenti.unipi.it ed aver inserito un documento di riconoscimento e una fotografia formato tessera.

Nella procedura telematica il richiedente inserisce l'autocertificazione del titolo di studio posseduto e degli esami sostenuti, e dichiara di aver preso visione delle informative relative a:

- gli adempimenti sulla contribuzione universitaria;
- il regolamento per l'accesso ai servizi di rete e la GARR *Acceptable Use Policy*;
- l'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

L'immatricolazione è perfezionata mediante il pagamento della prima rata, composta da un contributo onnicomprensivo, la tassa regionale e il bollo assolto in maniera virtuale, oppure con la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Se il titolo di studio di accesso è conseguito all'estero dovranno essere inseriti i documenti previsti dalle disposizioni ministeriali disposizioni MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per a.a. 2022/2023".

Per i corsi ad accesso programmato i termini e le modalità di ammissione sono definiti nei relativi bandi di concorso pubblicati sul sito d'ateneo.

In mancanza dei requisiti curriculari, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale non è consentita. Il Consiglio di corso di studio può però indicare allo studente le attività formative idonee all'acquisizione degli stessi, fino a un massimo di 40 CFU: se lo studente accetta, è iscritto a Corsi Singoli di Transizione.

Lo studente in possesso dei requisiti curriculari è sottoposto alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, con le modalità definite nei regolamenti dei singoli corsi di laurea magistrale. Tale verifica può concludersi in tre modi:

- a. ammissione incondizionata al corso di laurea magistrale;
- b. ammissione vincolata a un piano di studi (comunque nei limiti dei 120 CFU totali) contenente determinate attività formative. Lo studente può chiedere la modifica del piano di studi entro 30 giorni dall'immatricolazione;
- c. non ammissione motivata al corso di laurea magistrale. In quest'ultimo caso, qualora il Consiglio di corso di studio stabilisca che la personale preparazione possa essere acquisita attraverso il superamento di determinate attività formative (fino a un massimo di 40 CFU), è possibile proporre allo studente di iscriversi a Corsi Singoli di Transizione per raggiungere il livello di preparazione richiesto.

Accertato positivamente il possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è perfezionata:

- alla data del giorno successivo al conseguimento del titolo, in caso di richiesta secondo la procedura di cui al punto 1 (solo per gli studenti dell'Università di Pisa che hanno presentato la richiesta in fase di domanda di laurea triennale);
- alla data del pagamento della prima rata o della presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione, in caso di richiesta secondo la procedura di cui al punto 2.

Nel caso in cui lo studente sia iscritto ai Corsi Singoli di Transizione, e/o debba essere sottoposto alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è perfezionata d'ufficio con la data di ultima acquisizione dei requisiti curriculari e/o della preparazione iniziale, e comunque entro il 30 dicembre 2022. Dopo tale data l'immatricolazione al corso di laurea magistrale sarà perfezionata con l'apertura delle immatricolazioni per l'a.a. 2023/2024 e la domanda di immatricolazione

potrà essere sottoposta a nuova valutazione sulla base dei corsi offerti nello stesso anno accademico.

Nei casi che seguono, la prima rata, se pagata, sarà rimborsata:

- mancanza dei requisiti curriculari per più di 40 CFU;
- rinuncia dello studente a iscriversi ai Corsi Singoli di Transizione proposti;
- esito negativo della verifica della personale preparazione senza possibilità di recupero tramite Corsi Singoli di Transizione;
- rinuncia agli studi presentata secondo le modalità e i termini previsti all'art. 5, prima della valutazione dei requisiti curriculari e/o della personale preparazione oppure entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione.

Il rimborso della prima rata non sarà effettuato qualora la stessa sia stata necessaria per il conseguimento del titolo triennale, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2022/2023.

Le attività formative sostenute dallo studente in precedenti carriere o nei Corsi Singoli di Transizione, individuate come necessarie per il possesso dei requisiti curriculari o per il raggiungimento del livello richiesto di personale preparazione, non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.

Lo studente che consegua il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 30 dicembre 2022 può presentare istanza preventiva di ammissione a un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2023/2024, secondo le procedure sopra indicate ed è tenuto contestualmente a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2022/2023: accertato positivamente il possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione è iscritto ai Corsi Singoli di Transizione e le tasse addebitate sono quelle calcolate per il corso di laurea triennale.

L'immatricolazione al corso di laurea magistrale sarà perfezionata con l'apertura delle immatricolazioni per l'a.a. 2023/2024, previo pagamento della prima rata (oppure alla presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione) entro la data che sarà successivamente individuata.

In caso di disattivazione del corso di laurea magistrale o modifica dell'ordinamento e/o del regolamento, la domanda di ammissione potrà essere sottoposta a nuova valutazione, sulla base dei corsi offerti nell'a.a.2023/2024.

È escluso dalla possibilità di presentare la domanda preventiva di ammissione lo studente dell'Università di Pisa che, in relazione alla data di conseguimento del titolo, avrebbe potuto immatricolarsi entro il 30 dicembre 2022.

Articolo 3 - Iscrizione a tempo parziale

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2022/2023, gli studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale da un numero di anni uguale o inferiore alla durata normale del corso, possono optare per un regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata del corso stesso.

La domanda dovrà essere presentata con procedura telematica accedendo all'area riservata del portale <https://tempoparziale.adm.unipi.it> entro il termine perentorio del 30 dicembre 2022, con allegata l'attestazione ISEE o la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Articolo 4 - Termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione

4.1 Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero decorrono dal 28 luglio 2022 fino al 30 settembre 2022. Oltre tale data è applicata una indennità di mora il cui importo è stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2022/2023, in funzione dei mesi di ritardato pagamento.

Dopo il 30 dicembre 2022 non è consentita l'immatricolazione.

Lo studente richiedente visto può presentare la documentazione prevista dall'art. 2.1 e perfezionare l'immatricolazione entro il 30 dicembre 2022 senza il pagamento dell'indennità di mora.

4.2 Corsi di laurea magistrale ad accesso libero

I termini per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero decorrono dal 28 luglio

2022 fino al 30 dicembre 2022 senza possibilità di deroghe anche con indennità di mora.

Dopo il 30 dicembre 2022 non è consentita l'immatricolazione.

I termini per rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero decorrono dal 28 luglio 2022 fino al 30 dicembre 2022. Oltre tale data è applicata una indennità di mora il cui importo è stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2022/2023, in funzione dei mesi di ritardato pagamento.

4.3 Corsi ad accesso programmato

I termini per l'immatricolazione ai corsi ad accesso programmato sono stabiliti dai rispettivi bandi di ammissione.

I termini per rinnovo dell'iscrizione ai corsi ad accesso programmato decorrono dal 28 luglio 2022 fino al 30 dicembre 2022. Oltre tale data è applicata una indennità di mora il cui importo è stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2022/2023, in funzione dei mesi di ritardato pagamento.

Gli studenti che presentano istanza per l'ammissione ad anni successivi al primo, nei termini previsti da appositi Decreti rettorali, sono tenuti al pagamento della prima rata e delle rate non ancora scadute alla data dell'approvazione atti della relativa selezione.

Gli studenti, aventi diritto al nulla osta, e provenienti da atenei stranieri, sono tenuti al pagamento della prima rata e delle rate non ancora scadute alla data dell'approvazione atti della relativa selezione senza ulteriori oneri.

Articolo 5 - Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

1. formalizzare la richiesta;
2. restituire il libretto universitario (se ritirato all'atto dell'immatricolazione) e il libretto di tirocinio, ove previsto;
3. essere in regola con la posizione contributiva nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a.2022/2023.

Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 2 novembre 2022 e lo studente abbia pagato la prima rata di iscrizione per l'a.a.2022/2023, la stessa sarà rimborsata.

Dopo tale data lo studente è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate scadute al momento della richiesta.

Lo studente che non ha rinnovato l'iscrizione nell'anno accademico 2022/2023 o precedenti, può rinunciare agli studi con riferimento all'ultimo anno accademico in cui si è iscritto, purché risulti in regola con la contribuzione dovuta fino a tale anno.

Non sono previsti termini di scadenza per la formalizzazione della rinuncia.

In caso di rinuncia a un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui abbia terminato gli esami previsti dal proprio corso o si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 6 - Passaggio ad altro corso di studio

Il passaggio di corso è formalizzato mediante apposita procedura telematica, accedendo all'area riservata del portale <http://gepaco.adm.unipi.it>.

In caso di passaggio a corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, lo stesso è effettivo dalla data della presentazione della domanda. Lo studente può sostenere gli esami nel corso di destinazione nel rispetto degli obblighi previsti dal regolamento del corso derivanti dall'esito della verifica delle conoscenze iniziali.

In caso di passaggio a corsi di laurea magistrale lo stesso è effettivo dopo la valutazione dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.

I termini per il passaggio ad altro corso di studio decorrono dal 28 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

Per i corsi ad accesso libero, la richiesta di passaggio di corso sarà archiviata d'ufficio nel caso in cui lo studente non si sia espresso entro l'apertura delle immatricolazioni dell'a.a. 2023/2024, in merito alla delibera del competente organo accademico.

Nel corso dello stesso anno accademico, una volta passati ad un nuovo corso, non è consentito richiedere un nuovo passaggio al corso di origine.

Per i corsi di studio ad accesso programmato il passaggio è consentito solo nel caso in cui lo studente si sia collocato in posizione utile nella relativa graduatoria. La formalizzazione del passaggio avviene contestualmente all'accettazione del posto nei termini stabiliti dai bandi.

I posti disponibili, le modalità e i termini per coloro che intendano chiedere il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato, ad anni successivi al primo, sono definiti con appositi decreti rettorali.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel precedente corso di studi, nel rispetto della normativa vigente in particolare per quel che riguarda studenti provenienti da corsi della stessa classe. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del DM 270/2004, lo studente è ammesso all'anno di corso corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera.

In caso di passaggio da un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 7 - Trasferimento da altro ateneo

L'Università di Pisa provvede a comunicare allo studente l'avvenuta ricezione del "foglio di congedo" trasmesso dall'università presso cui è stata presentata la domanda di trasferimento. Ai fini dell'iscrizione con trasferimento, lo studente deve seguire le procedure previste all'art. 2 entro 90 giorni dalla comunicazione: trascorso tale termine il "foglio di congedo" è restituito all'università di provenienza.

Non sono previsti termini e non si applicano le indennità di mora di cui all'art. 4.

Per l'immatricolazione lo studente deve pagare la prima rata, composta da un contributo onnicomprensivo, la tassa regionale e il bollo assolto in maniera virtuale, anche se abbia già effettuato pagamenti per lo stesso anno accademico nell'università di provenienza: non è dovuta la tassa regionale solo nel caso in cui sia stata già versata per l'iscrizione a un ateneo toscano.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel corso di studi originario, nel rispetto della normativa vigente in particolare per quel che riguarda studenti provenienti da corsi della stessa classe. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del DM 270/2004, lo studente è ammesso all'anno di corso corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera.

La delibera viene notificata all'interessato all'indirizzo di posta elettronica assegnata dall'Ateneo. Qualora lo studente non accetti entro 30 giorni la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, il "foglio di congedo" è restituito all'università di provenienza. Per quanto riguarda il pagamento delle rate dovute, si applica quanto previsto dall'art. 5 "Rinuncia agli studi".

I posti disponibili, le modalità e i termini per coloro che intendano trasferirsi da altri atenei a corsi di studio ad accesso programmato ad anni successivi al primo sono definiti con appositi decreti rettorali.

Articolo 8 - Trasferimento ad altro ateneo

Lo studente che intenda trasferirsi dall'Università di Pisa ad un'altra università italiana deve:

1. formalizzare la richiesta entro il 30 dicembre 2022 completa di imposta di bollo;
2. restituire il libretto (se ritirato all'atto dell'immatricolazione) e il libretto di tirocinio, ove previsto;
3. effettuare un versamento di € 200,00 per oneri amministrativi. Nel caso in cui sia stata versata la prima rata, lo studente può avere diritto al rimborso della tassa regionale.

Per la domanda presentata oltre tale termine, il trasferimento è accolto con approvazione del dirigente competente o di un suo delegato, se giustificato da gravi e comprovati motivi. In questo caso, lo studente è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta e non ha diritto ad alcun rimborso.

Per i corsi ad accesso programmato lo studente deve dichiarare che nulla osta al trasferimento presso l'ateneo prescelto.

In caso di trasferimento da un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria presso l'Università di Pisa per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 9 - Abbreviazione di corso

Lo studente già in possesso di uno o più titoli accademici, che intenda immatricolarsi ad altro corso di studi deve seguire le procedure previste all'art. 2 entro i termini di cui all'art. 4.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito dopo il 30 settembre 2022, non si applicano le

indennità di mora di cui all'art. 4.1.

I posti disponibili, le modalità e i termini per coloro che intendano chiedere l'iscrizione ad anni successivi al primo con abbreviazione a corsi di studio ad accesso programmato sono definiti con appositi decreti rettorali.

Se intende chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti, lo studente deve presentare apposita istanza secondo quanto previsto all'art. 11.2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del DM 270/2004, lo studente è ammesso all'anno di corso corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera.

La delibera viene notificata all'interessato all'indirizzo di posta elettronica assegnata dall'Ateneo. Qualora lo studente non accetti entro 30 giorni la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, si applica quanto previsto dall'art. 5 "Rinuncia agli studi".

Articolo 10 - Interruzione temporanea degli studi

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, è esonerato dalla contribuzione universitaria lo studente che chieda di interrompere temporaneamente gli studi per lo stesso anno accademico a causa di uno dei seguenti e documentati motivi:

- a) svolgimento del servizio civile volontario o del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1);
- b) paternità/maternità e puerperio;
- c) gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio, eventualmente supportati da documentazione medica specialistica;
- d) iscrizione a corsi finalizzati al rilascio di titoli/attestazioni per la formazione insegnanti;
- e) iscrizione e frequenza di corsi destinati agli allievi marescialli della Guardia di Finanza e dell'arma dei Carabinieri, fino al completamento dei relativi corsi.

Fatta salva la fattispecie di cui al punto b), la domanda può essere presentata, anche per lo stesso motivo addotto in anni accademici precedenti solo se riferito a circostanze diverse, consegnando apposito modulo.

Lo studente che presenta domanda di interruzione temporanea deve essere in regola con l'iscrizione e la contribuzione.

L'istanza è eventualmente accolta con disposizione dirigenziale. In caso di richieste in cui siano indicati motivi che non rientrano in casistiche precedentemente valutate per altri studenti, deve essere acquisito il parere del Prorettore competente. Non è possibile richiedere l'interruzione con effetto retroattivo; l'anno accademico di riferimento del periodo di interruzione temporanea è stabilito d'ufficio.

In attesa dell'esito dell'istanza, lo studente è tenuto al rispetto delle scadenze di pagamento della contribuzione.

L'interruzione temporanea degli studi comporta l'esonero dalle tasse per l'anno accademico di interruzione e il non avanzamento nella carriera, con conseguente impossibilità di acquisire firme di frequenza per l'anno accademico cui l'interruzione si riferisce e di sostenere esami nei dodici mesi successivi alla data di decorrenza dell'interruzione medesima.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione può presentare il rinnovo dell'iscrizione, e l'eventuale domanda di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate.

Art 11 - Ricongiunzione della carriera e riconoscimento crediti

11.1 Ricongiunzione della carriera²

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, lo studente che per almeno due anni accademici non ha rinnovato l'iscrizione e intende ricongiungere la propria carriera, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, è tenuto a presentare istanza su apposito modulo entro il 30 dicembre 2022 e dovrà:

- a) essere in regola con la posizione contributiva degli anni accademici in cui è stato iscritto secondo quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria a.a.2022/2023;
- b) pagare l'intera contribuzione per l'anno accademico per il quale può compiere atti di carriera;
- c) pagare € 100,00 per ogni anno accademico precedente, fino ad un massimo di € 1.100,00. Eventuali anni accademici per i quali è stata ottenuta l'interruzione temporanea di cui all'art. 10

²Gli studenti detenuti sono esonerati dai pagamenti previsti al punto 11.1 e punto 11.2

sono computati ai fini dell'applicazione dell'istituto della ricongiunzione. Per tali anni lo studente non è tenuto ad alcun pagamento.

Se invece non ha rinnovato l'iscrizione per un solo anno accademico, è tenuto al pagamento della prima rata dell'anno accademico 2021/2022 composta dal contributo omnicomprensivo di € 200,00, dalla tassa regionale di € 140,00, oltre all'indennità di mora di € 150,00 per ritardato rinnovo dell'iscrizione.

11.2 Riconoscimento crediti

Ai fini della domanda di riconoscimento crediti degli esami sostenuti in precedenti carriere lo studente deve presentare istanza su apposito modulo. Non sono previste scadenze.

Lo studente che ottiene il riconoscimento di crediti formativi per carriere concluse per decadenza o rinuncia, dovrà:

1. accettare o rifiutare espressamente il riconoscimento dei crediti indicati nella delibera dell'organo competente entro 30 gg dalla notifica;
2. in caso di accettazione, pagare € 500,00 qualora abbia svolto la carriera universitaria in altri atenei italiani e stranieri;
3. la contribuzione calcolata secondo le previsioni di cui all'art. 11.1 (ricongiunzione della carriera) se svolte all'Università di Pisa. Eventuali anni accademici nei quali lo studente è stato iscritto ai corsi singoli ex art. 2.3 sono computati ai fini del calcolo della contribuzione dovuta.

Articolo 12 - Ammissibilità a corsi disattivati

Non è possibile accedere tramite trasferimento, passaggio, abbreviazione di corso e ricongiunzione a

- a) corsi di laurea v.o. attivati precedentemente alla riforma di cui al D.M. 509/99;
- b) corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 509/99, per gli anni di corso disattivati;
- c) corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 270/04, per gli anni di corso disattivati.

È sempre consentito ricongiungere a un corso di studio se si sono superati tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso e si debba discutere soltanto la prova finale.

Articolo 13 - Conseguimento del titolo accademico

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver superato tutti gli esami o, in ogni caso, avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, ed essere in regola con i pagamenti delle tasse universitarie, incluse le eventuali more non versate.

Lo studente deve presentare domanda di conseguimento titolo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura telematica, accedendo all'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it.

Lo studente deve inoltre inserire nella procedura telematica, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, la copia del libretto universitario (se ritirato all'atto dell'immatricolazione), le eventuali copie dei libretti di tirocinio, se previsti dal regolamento didattico del corso di studio, e la ricevuta di avvenuta compilazione del questionario di valutazione laureandi. In caso di laurea magistrale deve essere altresì inserito il frontespizio della tesi, generato tramite il sistema di ateneo ETD (Electronic Thesis and Dissertations), sottoscritto dal primo relatore accademico, con firma autografa o digitale.

Il mancato inserimento anche di uno solo dei documenti richiesti non consente di partecipare all'appello di laurea.

La domanda può essere presentata in ritardo presso la segreteria studenti, con modulo cartaceo, dopo la scadenza della procedura telematica, ed entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, allegando il pagamento di una indennità di mora di € 200,00. Tale scadenza è improrogabile e non ammette eccezioni.

La domanda è valida solo per l'appello per cui è stata presentata.

Articolo 14 - Riconoscimento equipollenza titoli accademici esteri

Il candidato che intenda chiedere il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo accademico conseguito all'estero deve presentare:

- a. apposita domanda contenente i dati anagrafici, quelli relativi al titolo accademico estero e l'indicazione del titolo per il quale chiede il riconoscimento;
- b. apposita documentazione perfezionata secondo la normativa vigente in materia;
- c. attestazione di pagamento della tassa di € 200,00, prevista dal Regolamento sulla contribuzione

universitaria per l'a.a. 2022/2023, a titolo di oneri amministrativi, per la presentazione della domanda e ai fini dell'eventuale rilascio del decreto di equipollenza, in nessun caso rimborsabile.

L'istanza è sottoposta alla valutazione dell'organo accademico competente. In caso di riconoscimento parziale, il candidato potrà effettuare un'iscrizione con abbreviazione di corso.

Non sono previste scadenze per presentare domanda di riconoscimento di titoli accademici esteri con corsi che non siano a numero chiuso. La procedura di riconoscimento viene sospesa solo nel periodo da giugno ad agosto di ogni anno.

Per le domande di riconoscimento di titoli esteri finalizzate all'iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato, i posti disponibili, le modalità e i termini per presentare la richiesta sono definiti annualmente con appositi decreti rettorali.

Articolo 15 - Norme transitorie e finali

Le norme del presente articolato definiscono i profili amministrativi delle singole procedure e vanno lette congiuntamente con quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per quanto riguarda il correlato regime contributivo e dalle normative specifiche per tutti gli altri aspetti.

Le procedure del presente testo sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva dello studente, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.

Per la disciplina dell'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria si rimanda alla successiva emanazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca dei decreti attuativi della legge 12 aprile 2022, n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".